Comune di Cerveteri

Citta' Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N° **36 del 06/12/2021**

OGGETTO: **Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50, comma 5, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) - Misure urgenti e necessarie al fine di contenere e gestire la diffusione del COVID-19 - Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree all'aperto nel periodo natalizio.**

I L SINDACO

Premesso che:

in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, con Decreto-Legge n. 105 del 23 luglio 2021 recante " *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVI0-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*" convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 16 settembre 2021, lo stato di emergenza dichiarato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;

Considerato che :

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 prevede, l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

- il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni, nel verbale n. 30 del 21 giugno 2021 ha raccomandato anche in zona bianca di mantenere l'obbligo di portare sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie aeree, nel caso in cui si manifestino situazioni tali da rendere obbligatorio o raccomandabile l'uso di tali dispositivi; ha raccomandato, inoltre, di mantenere obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione individuale all'aperto in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino situazioni di sovraffollamento;

Premesso che:

in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, con Decreto-Legge n. 105 del 23 luglio 2021 recante *" Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVI0-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche"* convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 16 settembre 2021, lo stato di emergenza dichiarato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;

Visto che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus nel territorio comunale sta registrando un aumento con un notevole incremento dei contagi negli ultimi giorni;

Nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica attraverso l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare, con l'approssimarsi e durante il periodo natalizio e festivo, l'evoluzione della pandemia, prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare la citata Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto-Legge n. 19/2020, convertito nella Legge 35/2020, con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

Ritenuto opportuno adottare, anche in zona bianca, ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo alle festività natalizie allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio comunale;

Considerato necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare, durante il periodo natalizio e festivo, l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;

Visti:

il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;

il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020;

il DPCM del 2 marzo 2021;

il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 16 settembre 2021;

l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021;

Per i motivi rappresentati, che si intendono espressamente richiamati

ORDINA

da martedì 7 dicembre 2021 al venerdì 31 dicembre 2021

Obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie

- nei luoghi di maggiore aggregazione e nelle vie dello shopping presenti nel territorio comunale;

- nelle aree dedicate ai mercatini ed eventi natalizi;

- in prossimità degli ingressi e delle uscite della stazione ferroviaria e delle fermate del trasporto pubblico;

- in prossimità delle scuole di ogni ordine e grado, negli orari di entrata e uscita, sia per gli studenti sia per gli accompagnatori;

Inoltre, tenuto conto dell'Ordinanza del Ministero della Salute 22 giugno 2021, è disposto l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie all'aperto in tutte le altre zone in cui si determina un'affluenza di persone tale da non garantire il distanziamento interpersonale - quali ad esempio altre vie dello shopping, luoghi di aggregazione, mercati, mercatini natalizi, fiere di vario genere, esposizioni e qualsiasi altro evento organizzato per le festività natalizie all'aperto - e comunque ovunque si configurino assembramenti o affollamenti.

Restano esentati dall'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

-) i bambini di età inferiore a sei anni;

-) le persone con patologie o disabilità incompatibile con l'uso della mascherina;

-) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

Fatte salve, ove applicabili, le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, fermo restando le sanzioni previste in merito alla limitazione alla circolazione stradale, l'inosservanza delle altre prescrizioni previste, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81 del pagamento della somma in misura ridotta.
Il presente provvedimento ha validità da lunedì 6/12/2021 a venerdì 31/12/2021 su tutto il comprensorio comunale;
Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;
Gli organi di Polizia saranno incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ai sensi del Decreto L.gs. 2 luglio 2010 n.104, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199.
Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line a cura dell'ufficio Messi.

Lì, 06/12/2021

Il Sindaco

F.to Alessio Pascucci

La presente ordinanza sindacale è stata pubblicata all'albo pretorio il 06/12/2021 (primo giorno di pubblicazione) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino al 21/12/2021 (ultimo giorno di pubblicazione).

Lì, 06/12/2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Ornella Venanzi